

# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945- Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail [info@comune.longano.is.it](mailto:info@comune.longano.is.it)  
P.e.c.: comune.longano@pec.it

Prot. n. 281/2018

UFFICIO DEL SINDACO

11 GIU. 2018

ORDINANZA N. 12/2018

OGGETTO: Manifestazione religiosa e ricreativa “Festa di Sant’Antonio” 13 giugno 2018 –  
Provvedimenti.-

## IL SINDACO

PREMESSO che è stata concessa la disponibilità della Piazza Veneziale dall’accesso alla Strada Provinciale 21 al Monumento all’Emigrante per lo svolgimento di una manifestazione religiosa e ricreativa, senza scopo di lucro, in onore di Sant’Antonio, organizzata dalla Parrocchia San Bartolomeo da effettuarsi nel giorno 13 giugno p.v. dalle ore 16:00 alle ore 24:00;

AL FINE di consentire il normale e funzionale svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo redatto in data 11/06/2018;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

## ORDINA

E’ istituito il divieto temporaneo di sosta e di transito per tutti i veicoli nella Piazza Veneziale dall’accesso alla strada provinciale 21 ed il Monumento agli Emigranti nel giorno 13 giugno 2018 dalle ore 16:00 alle ore 24:00, per lo svolgimento di una manifestazione religiosa e ricreativa in onore di Sant’Antonio.

Nell’area della manifestazione non potranno stazionare i venditori ambulanti.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, nonché mediante i consueti metodi di diffusione;

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è altresì incaricato di apporre idonea segnaletica verticale atta ad evidenziare i divieti istituiti.

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse

potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e del servizio di pubblica sicurezza e di viabilità.



Il Sindaco  
(dott. Antonio Difesa)